MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 57

Riduzione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale di prima classe

Il periodo minimo di anzianita' previsto dall'articolo 21 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª classe e' ridotto a due anni per i segretari generali di 2ª classe in servizio con tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	IV — Disposizioni varie, transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-57-riduzione-dell-anzianita-richiesta-per-l-ammissione-ai-concorsi-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it